CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI. REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE, NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, DELL'AVVOCATO STABILITO (AVVOCATO INTEGRATO).

PREMESSA

Visto l'art.10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica;

Visti gli articoli da 12 a 15 del Capo III, rubricato "*Integrazione nella professione di avvocato*", del D. Lgs. 2 febbraio 2001 n.96, con cui l'Italia ha dato attuazione alla citata Direttiva, la quale demanda al Consiglio dell'Ordine la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per concedere all'avvocato stabilito, già iscritto alla sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 6 del predetto D. Lgs., la dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art.8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 ai fini della sua integrazione nella professione di avvocato mediante successiva iscrizione all'Albo degli Avvocati;

Considerato che i presupposti per l'integrazione nella professione di avvocato consistono, ai sensi dell'art.12 del D.lgs. n.96/2001, nell'aver "*esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la Professione con il titolo di origine*", intendendosi, "*per esercizio effettivo e regolare della professione*" di cui al comma I dell'art.12 del D.Lgs. n.96/2001 "*l'esercizio reale dell'attività professionale, esercitata senza interruzioni che non siano dovute agli eventi della vita quotidiana*", fermo restando che "*nel caso di interruzioni dovute a eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino a una valutazione dell'attività come effettiva e regolare*";

Rilevato che, nello specifico, (i) l'art.13 — Procedimento per la dispensa - e l'art. 14 - Attività di durata inferiore nel diritto nazionale - del D.Lgs. n.96/2001 attribuiscono al Consiglio dell'Ordine ampia discrezionalità circa la verifica della regolarità e dell'esercizio effettivo dell'attività professionale ai fini della predetta dispensa; (ii) che detta discrezionalità, in ogni caso, non deve tradursi in contrasto coi principi stabiliti dalle leggi sopra richiamate, pena l'evidente eccesso di potere, in quanto detti principi già introducono un sistema di verifica sufficientemente dettagliato quanto a modalità e criteri di valutazione dell'effettivo e regolare esercizio della professione alla quale è chiamato l'avvocato stabilito avvocato integrato;

Ritenuto che, a tutela degli assistiti e di una buona amministrazione della giustizia, la verifica da parte del Consiglio dell'Ordine deve acclarare che l'avvocato stabilito abbia effettuato un percorso formativo almeno triennale che assicuri l'acquisizione di conoscenze e abilità tecniche, giuridiche e linguistiche, posto che l'iscrizione all'Albo degli Avvocati comporta l'assimilazione dell'avvocato stabilito all'avvocato dello Stato membro ospitante;

Rilevato, infatti, che il principio per cui l'iscrizione per un triennio alla sezione speciale dell'Albo consente all'avvocato stabilito l'ottenimento facilitato del titolo professionale dello Stato ospitante esclusivamente se a essa si accompagna l'esercizio stabile della professione col titolo professionale d'origine, finalizzato all'acquisizione di un'esperienza professionale nello Stato ospitante, emerge con chiarezza dal terzo, dal quarto, dal quattordicesimo "*considerando*" della Direttiva 98/5/CE;

Ciò premesso, al fine di garantire un'azione amministrativa improntata a legittimità, uniformità di trattamento e certezza dei relativi atti, il Consiglio dell'Ordine ritiene di dover regolamentare, con disciplina di dettaglio, i procedimenti e gli elementi probanti la sussistenza dei requisiti di cui al Titolo I Capo III del D.lgs. n.96/2001.

REGOLAMENTO

ART.1

1. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma I dell'art.12 del D.Lgs. n. 96/2001 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.

2. Nel caso di interruzioni dovute a eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata complessiva almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino a una valutazione dell'attività professionale come effettiva e regolare.

3. Il Consiglio dell'Ordine considera interruzioni dovute a eventi di altra natura ai sensi del precedente comma 1 gli eventi interruttivi dell'esercizio dell'attività professionale superiori a un periodo massimo complessivo di due mesi per ogni anno del triennio prescritto dall'art.12, comma 1, D.Lgs. n. 96/2001, determinati dai seguenti casi rigorosamente documentati: grave malattia o infortunio invalidante, maternità, gravi motivi di famiglia per la durata da stabilire secondo le particolari condizioni del caso e sulla base della documentazione presentata dall'interessato, e, in genere, in ogni caso di

forza maggiore.

4. Nel caso in cui l'interruzione dell'esercizio dell'attività non sia suscettibile di essere valutata ai sensi del presente articolo, il periodo di attività svolto rimarrà senza effetti ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art.8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n.115 e il periodo triennale prescritto decorrerà nuovamente dall'intervenuta conclusione dell'evento interruttivo, debitamente documentata a cura dell'interessato.

Art.2

1. L'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il titolo di origine da parte dell'avvocato stabilito è comprovato da:

a) una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt.8 e 10 del D.Lgs. n.96/2001 e, in particolare,

a1) dei giudizi italiani civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito ha svolto la rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione col titolo di avvocato, il quale ultimo assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori; con la precisazione che l'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito;

a2) delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito;

a3) delle pratiche stragiudiziali di assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito;

b) documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari per ogni anno del triennio, ivi comprese le intese di cui all'art.8, comma 2, del D. Lgs. n. 96/2001;

c) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante avuto riguardo ad almeno dieci pratiche nel

triennio, con minimo di tre per anno.

2. La predetta documentazione dovrà corredare, partitamene sub a), b) e c), l'istanza dell'avvocato stabilito volta a ottenere la dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art.8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115[1] e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ai fini dell'integrazione, la quale istanza dovrà essere redatta secondo l'apposito modello e comprensiva della dichiarazione circa l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio dell'Ordine ogni ulteriore utile informazione.

3. Quanto alla documentazione indicata sub c) del comma 1 del presente articolo, il Consiglio dell'Ordine potrà valutare, ai fini dell'accoglimento dell'iscrizione all'Albo con dispensa dalla prova attitudinale, anche documentazione afferente prestazioni in pratiche stragiudiziali in numero complessivo inferiore a quello ivi indicato, sempre che il minor numero di pratiche stragiudiziali sia giustificato dall'obiettiva complessità, rilevanza e importanza delle questioni giuridiche trattate nelle pratiche indicate.

4. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'art.2 comma 1 lettere a) e b) e nel rispetto dell'art. 10 D.Lg.s 96/2001 l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario e internazionale, nonché sul diritto nazionale.

5. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere informazioni alle Amministrazioni Pubbliche e agli Uffici interessati e invitare l'istante a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta, anche avuto riguardo all'apprendimento della lingua italiana.

6. In ogni caso, l'avvocato stabilito dovrà essere in regola con gli obblighi prescritti dall'art.5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 96/2001.

ART.3

---

[1] Art. 8. Prova attitudinale. "*La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche e a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento é un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. 2. - Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. 3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. 3bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura*

1. Ai fini della dispensa dalla predetta prova attitudinale, fermo restando l'onere di documentare ai sensi del precedente art.2 di aver esercitato in Italia dalla data di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo e per un triennio in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, l'avvocato stabilito, che sia in grado di provare detto esercizio per un periodo inferiore relativamente alle pratiche giudiziali attinenti al diritto italiano, può documentare al Consiglio dell'Ordine di aver acquisito in altro modo conoscenze ed esperienze professionali nel diritto italiano e di aver partecipato a corsi o seminari per l'approfondimento della lingua italiana e del diritto italiano, compreso l'ordinamento forense e la deontologia professionale. Potranno essere, altresì, considerate le attività stragiudiziali, sempre che le stesse siano connotate dall'obiettiva complessità, rilevanza e importanza delle questioni giuridiche trattate nelle pratiche indicate e non siano di mera ripetitività.

2. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine dovrà valutare il raggiungimento del requisito di cui all'art.12, comma 1, del D.Lgs n.96/2001 e le capacità di proseguire l'attività professionale in Italia in base a un colloquio.

ART.4

1. Il Consiglio dell'Ordine può sempre rigettare l'istanza dell'avvocato stabilito volta all'iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale in pendenza di procedimenti disciplinari o per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.

2. In ogni caso, ai sensi dell'art.10 bis della L. 7 agosto 1990 *n.*241, il Consiglio dell'Ordine, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicherà all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale, concedendo termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, il Consiglio dell'Ordine darà ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. La delibera deve essere motivata

ART.5

1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme

legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.

2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui all'art.18 della L.31.12.2012 n.247 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro a un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.

3. In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.

4. L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanente, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove la frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.

1.Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al D.Lgs.96/2001;

ART.6

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e trova applicazione avuto riguardo a tutti gli avvocati stabiliti già iscritti alla sezione speciale dell'Albo di cui all'art.6 del D.L.gs 2 febbraio 2001 n. 96.

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI RIETI
SEDUTA DEL 29/09/2016
DELIBERA N. 06